



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

ESPERI@
ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
e-LEARNING



La pista di controllo

Formez PA

Questo materiale didattico rientra nell'ambito dei Percorsi e-Learning di alta formazione specialistica del Progetto Esper@ - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta Formazione.

Finanziamento: Programmazione 2007-2013

Questo materiale è distribuito con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Autore: Lorenzo Improta

Creatore: Formez PA

Diritti: Dipartimento della Funzione Pubblica

Data: Maggio 2017


La pista di controllo

La pista di controllo nel periodo di Programmazione 2007-2013

Il Regolamento comunitario n. 1828/2006, nell'articolo 15, definisce le caratteristiche di una pista di controllo adeguata senza specificare la tipologia di rappresentazione che questa deve assumere.

Nell'ambiguità della definizione, nel periodo di programmazione 2007-2013, la pista di controllo veniva indicata con un diagramma di flusso, in cui vengono descritte delle attività e i soggetti responsabili di tali attività (Fig.1).

Figura 1 - Esempio di diagramma di flusso descrittiva di una fase di un processo



Il diagramma descrive le attività e i soggetti responsabili delle stesse.

Ai fini dell'articolo 60, lettera f), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, una pista di controllo è considerata adeguata se, per il Programma Operativo interessato, rispetta i seguenti criteri:


- consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione europea con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo;
- consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario;
- consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo;
- per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni sui progressi compiuti e sulle verifiche e gli audit effettuati.

Il Regolamento comunitario che definisce la pista di controllo non indica in alcun modo che la pista di controllo sia rappresentata da un flusso procedurale.

La pista di controllo, invece, è quello strumento che consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione europea con i documenti contabili sottostanti e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo, e consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al Beneficiario.


Tali aspetti possono essere garantiti ad es. tramite un file excel (Fig. 2), dove il totale di una colonna costituisce "l'importo globale certificato alla Commissione" e ogni riga indica la singola spesa sostenuta rispetto a ciascuna operazione e dove viene indicata la documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta e pagata al Beneficiario.

Figura 3 – Foglio di lavoro Dossier di operazione, art. 15 Reg. CE n. 1828/2006, lettera c

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO - FONDO					
Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c 					
Operazione					
Codice Monitoraggio					
Allegare: - l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione - la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo					

Secondo il criterio di cui alla lettera c, la pista di controllo “consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo”. L’unico strumento che consente tale verifica è rappresentato dalla possibilità di “vedere” gli atti con cui è stata selezionata l’operazione.

Figura 4 – Foglio di lavoro Dossier di operazione, art. 15 Reg. CE n. 1828/2006, lettera d

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO - FONDO					
<i>Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d</i>					
					
Operazione					
Codice Monitoraggio					
Allegare:					
<u>Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria</u>					
- <i>Macroprocesso acquisto di beni e servizi</i>					
Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione					
Atto di aggiudicazione dell'appalto					
Contratto di fornitura di beni e servizi (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi)					
Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi					
- <u>Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione</u>					
- <u>Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione</u>					

Secondo il criterio alla lettera d, la pista di controllo “per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati”, allo stesso modo del fascicolo di progetto.

Quindi, secondo il format IGRUE qui illustrato, la pista di controllo è rappresentata dal dossier di operazione, mentre i diagrammi di flusso rappresentano “documentazione a supporto della pista di controllo”.

Il diagramma di flusso è certamente utile ad agevolare gli eventuali auditor. Tuttavia, i diagrammi di flusso rappresentano “procedure” (di selezione, attuazione, certificazione, etc.) che devono essere obbligatoriamente descritte nella “Descrizione del sistema di gestione e controllo” e negli appositi “Manuali delle procedure”, come espressamente previsto dai Regolamenti sui fondi strutturali 2007-2013 e 2014-2020.

I requisiti richiesti per una pista di controllo adeguata non sono assicurati, quindi, da un diagramma di flusso, ma da un insieme di strumenti che garantiscono i criteri di cui sopra. Ad

esempio, un sistema informativo che raccoglie tutte le informazioni relative ad ogni singola spesa, con l'archiviazione della principale documentazione di progetto (elementi, peraltro, obbligatori per il periodo 2014-2020), assicura i requisiti di "una pista di controllo adeguata" e consente di certificare la spesa alla Commissione europea.

La pista di controllo nel periodo di Programmazione 2014-2020

Come indicato nell'articolo 25, Reg. (UE) 480/2014, nel periodo di Programmazione 2014-2020 i requisiti per una pista di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo 2007-2013, ma sono stati integrati:

- tenendo conto delle misure di semplificazione dei costi, dove il concetto di "spesa effettivamente sostenuta" è sostituito da "output o risultati realizzati" per i costi standard o dal "metodo di calcolo" per i tassi forfettari;
- comprendendo informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati;
- indicando aspetti specifici che caratterizzano gli Strumenti Finanziari e il Programma Iniziativa Occupazione Giovani.

Nello specifico, i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti:

- a) la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza (come nel 2007-2013);
- b) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a costi reali, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione europea e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione (AdC), dall'Autorità di Gestione (AdG), dagli Organismi Intermedi (OI) e dai Beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma Operativo (come nel 2007-2013);
- c) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a costi standard (tabelle standard e somme forfettarie), la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OI e dai Beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni

cofinanziate nel quadro del programma operativo;

- d) per quanto riguarda i costi determinati sulla base di finanziamenti a tasso forfettario, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;
- e) per quanto riguarda i costi determinati sulla base di tassi forfettari per il personale e/o su metodi esistenti e applicati nelle politiche dell'Unione, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;
- f) la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al Beneficiario (come nel 2007-2013);
- g) per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati (come nel 2007-2013);
- h) la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;
- i) fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 3, e gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013 (relativo a YEI), la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;
- j) per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento (documenti relativi a: l'istituzione dello strumento, gli importi conferiti allo strumento, il funzionamento dello strumento, i costi di gestione, etc.).

L'Autorità di Gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi citati.